

Un quesito su terminologie errate fonte di gravi equivoci applicativi nel settore scarichi e rifiuti liquidi

Domanda: Nel linguaggio comune è frequente la frase “l’azienda scarica i propri liquami in vasca” oppure “l’autospurgo scarica il contenuto della cisterna nell’impianto”. E’ corretto questo sotto il profilo giuridico?

Risposta: *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Santoloci):* Assolutamente no. Ed anzi queste terminologie comuni sono spesso fonte poi di equivoci applicativi anche gravi da parte sia dei titolari di aziende che di alcuni operatori di polizia nel campo ambientale.

Se si parte, infatti, dalla convinzione di prassi comune (totalmente inesatta) che un’azienda “scarica” in vasca, la conseguenza logica è che tutta la connessa disciplina (autorizzatoria, gestionale e sanzionatoria) va individuata nella parte terza del D.Lgs n. 152/06. Il che è radicalmente inesatto e ci porta a conseguenze del tutto fuorvianti in ogni sede. L’azienda rischia pesanti sanzioni e sequestri per tale errata interpretazione della norma, l’organo di polizia rischia la nullità ed inefficacia dei verbali, l’organo tecnico della pubblica amministrazione rischia di rilasciare atti autorizzatori abnormi ed illegittimi. Tutto questo per una errata individuazione ed interpretazione del concetto formale di “scarico” basata su prassi antiche e radicate ma del tutto inesatte.

In via preliminare, dobbiamo ricordare, in modo inequivocabile, che l’ex scarico indiretto non esiste più. Questo è un punto di estrema importanza perché molte aziende, ma anche molti tecnici amministrativi, ancora ritengono in modo assolutamente improprio che tale concetto sia ancora vitale. D’altra parte le sbagliatissime espressioni terminologiche che abbiamo sopra citato (in particolare quella: “l’azienda scarica in vasca”) sottintendono in modo inequivocabile che tale concetto, seppur non viene espressamente dichiarato e manifestato, alberga comunque ancora in modo silente e latente dentro il pensiero di molti operatori sia di aziende private che della pubblica amministrazione. Altrimenti tali espressioni non verrebbero usate in modo molto comune e diffuso. Infatti il concetto di “scarico in vasca” o di “scarico da autospurgo” rappresenta l’esatta e puntuale esternazione verbale del principio dello scarico indiretto, in quanto in un passato molto remoto tali realtà erano in tal modo classificate.

Infatti in tempi arcaici, vigente la legge n. 319/76 (cosiddetta “legge-Merli” sull’inquinamento idrico), il liquame che dall’azienda veniva riversato in vasca per poi essere prelevato e trasportato altrove, era sempre disciplinato dalla norma in questione come “scarico indiretto”; ma oggi detta figura giuridica non esiste assolutamente più (e questo fin dalla pregressa normativa del D.Lgs. n.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

152/99). Conseguenze dunque che la disciplina giuridica delle vasche e comunque di ogni struttura destinata a ricevere i liquami, come cisterne interne all'azienda o fusti o altro, trasforma automaticamente il liquame non più in uno "scarico" bensì in un "rifiuto liquido costituito da acque reflue" e dunque soggetto alla disciplina giuridica del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta sui rifiuti. Il confine tra "acque di scarico" e "rifiuti liquidi" è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti titolari di aziende e molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità.

In tale contesto generale, ricco di forti elementi di illegalità sistematica, capita anche spesso che aziende in buona fede, che non hanno certamente la tendenza a violare la legge come principio ma che sono trascinate spesso imprudentemente nella illegalità a causa della imprudente osservanza di regole e di prassi comuni arcaiche e superate, si trovano all'improvviso (loro malgrado) inserite nel sistema sanzionatorio della gestione illegale dei rifiuti - di straordinaria importanza e di forte incidenza come responsabilità personale - pur non avendo certamente a monte una volontà di violare la legge.

Questo accade piuttosto frequentemente laddove il titolare dell'azienda cade nella trappola terminologica che lo induce a scambiare un riversamento di liquami in vasca (o in altro contenitore) - con il successivo trasporto - verso un impianto terzo con l'improprio ed ormai abolito concetto dello scarico indiretto. Infatti, andando a gestire questo riversamento di liquami come uno scarico secondo le regole della parte terza del D.Lgs. n. 152/06, anziché come un rifiuto liquido, disciplinato dalla parte quarta della stessa norma, in sede di controllo si trova esposto ai gravi reati di gestione illegale di rifiuti liquidi.

Maurizio Santoloci – Valentina Santoloci

Publicato il 15 novembre 2016

Testo parzialmente tratto dal volume
**"Crimini ambientali liquidi
Gli smaltimenti illegali dei rifiuti liquidi
industriali e domestici"**
di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci –
Edizione ottobre 2016 -
Diritto all'ambiente edizioni –
www.dirittoambiatedizioni.net

Sito del libro
http://www.dirittoambiente.net/libro_crimini_ambientali/



Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.